



REGIONE SICILIANA

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

D.P.R.S. n° 467 del 12.09.2017

Sede legale: Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320
C.F. 93219370876 sito web: www.consorziidibonificasiciliaorientale.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 8 del 21 aprile 2020

OGGETTO: Campagna irrigua 2020 - Assunzione degli operai avventizi stagionali ex art.121 CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, co. 2, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n.14.

L'anno duemilaventi il giorno VENUTUNO del mese di APRILE, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019 e ulteriore D.A. 140/GAB del 31.12.2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito con strumenti telematici - *in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID-19 (in ultimo DL 25.03.2020 n. 19)* - dal Direttore Generale del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante certificando la riconducibilità e l'imputabilità dell'atto all'organo, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28/01/2014, n. 5, art. 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Delibera n. 8 del 30/10/2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia

Deliberazione n. **8 del 21 aprile 2020**

Orientale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Delibera n. 10 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la Delibera n. 23 del 18.12.2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;

VISTA la Delibera n. 11 del 01/07/2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" fino al 31/12/2019;

VISTA la Delibera n. 47 del 19/12/2019 con la quale si è proceduto, preso atto e in conformità alla deliberazione della giunta regionale n. 452 del 13/12/2019, a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" fino al 30/06/2020;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti, prot. n. 36366 del 22/11/2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed al controllo preventivo degli atti consortili;

SENTITO il parere dei consulenti legali dell'Ente appositamente convocati con nota prot. 315 del 08/05/2018;

VISTO l'art. 30 Legge Regionale 25/5/1995 n.45;

VISTO l'art. 106 Legge Regionale 16/4/2003 n.4;

VISTO l'art. 1, comma 2, Legge Regionale 1/2/2006 n.4;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 2, Legge Regionale 28/6/2010 n.14;

VISTO l'art.7, comma 1, Legge Regionale 16/1/2012 n.9;

VISTI gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di lavoro a tempo determinato stagionali;

VISTO l'art. 23, comma 1, Legge Regionale 17/3/2016 n.3;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, Legge Regionale 11/8/2017 n.16;

VISTO l'art. 98 Legge Regionale 8/5/2018 n.8;

VISTI gli artt. 2 e 121 e seguenti del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica del 28/9/2016;

VISTO l'allegato "A1" al sopracitato C.C.N.L.;

RICHIAMATE le problematiche sollevate con le note consortili prot. n.130 del 22/2/2018 e prot. n.215 del 29/3/2018 in ordine all'applicazione della suddetta normativa, anche alla luce dei numerosi contenziosi dalla stessa originati;

CONSIDERATO che dalle suddette disposizioni legislative regionali si trae l'obbligo per i Consorzi di bonifica di attingere annualmente dagli elenchi dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali previste dalle norme medesime, la manodopera da impiegare nei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.121 del CCNL di categoria del 28/9/2016, nel rispetto del numero di giornate lavorative a tali soggetti assicurate in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO, pertanto, che i Consorzi di bonifica non possano sottrarsi all'applicazione della suddetta normativa;

CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e sempre nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali previste dall'art.1, co.1, L.R. n.14/2010 (come ulteriormente confermate dall'art.4, co.3, della L.R. n.13/2014 e dall'art.23, co.1, della L.R. n.3/2016) possono essere altresì impiegati per sopperire alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti;

CONSIDERATO che gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 – in coerenza con le previsioni contenute nella Direttiva 70/1999 – disciplinano oggi la normativa sul contratto a termine prevedendo un regime di specialità per le attività stagionali anche se previste dai CCNL di settore;

CONSIDERATO che nel settore in oggetto l'art. 121 del CCNL applicabile prevede precipue attività qualificate come stagionali e, quindi, sottoposte al regime eccezionale e derogatorio;

CONSIDERATO che già il d.lgs. n. 368/2001, poi abrogato dal d.lgs. n. 81/2015, prevedeva un regime eccezionale per i lavoratori stagionali;

RILEVATO che la giurisprudenza intervenuta ha chiarito che il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ferme le previsioni della contrattazione collettiva, concerne il piano temporale e organizzativo delle attività e, quindi, abbraccia l'esigenza di garantire in attività anche ordinarie una forza lavoro maggiore per picchi di esigenze predeterminati a livello temporale;

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 16/2017 (come modificato dall'art.98 della L.R. n.8/2018) i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2, L.R. n.4/2006 e all'art. 1, co.1, L.R. n.14/2010, devono essere impiegati ai fini di garantire la continuità dei servizi, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro;

CONSIDERATO che in virtù di quanto previsto dall'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2 lett. a), della L.R. n.4/2006 e di cui all'art.1, co.1, della L.R. n.14/2010 (c.d. "cinquantunisti"), possono essere utilizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite;

RITENUTO che per quanto riguarda l'anno in corso, in base agli stanziamenti di bilancio in atto disposti a tal fine dalla L.R. n. 1/2020 e dal D.R.S. n. 261 del 08/04/2020 dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, questo Ente, in adempimento agli obblighi imposti dalla sopra richiamata normativa regionale deve procedere all'assunzione degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie occupazionali per adibirli, in aggiunta al personale esistente, nei limiti dei sopraindicati stanziamenti di bilancio, all'espletamento delle attività lavorative di carattere stagionale previste dalle norme di legge e contrattuali sopra indicate;

RITENUTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 2 del vigente C.C.N.L. di settore e per quanto imposto dalla sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con contratto a termine stagionale per un numero di giornate lavorative corrispondenti a quelle assicurate ai beneficiari delle suddette garanzie in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

RITENUTO, altresì, che l'assunzione può essere disposta unicamente in favore dei soggetti appartenenti alle suddette categorie per i quali sia accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art.122 del vigente C.C.N.L. ed in particolare:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L.;
- d) l'essere di sana costituzione fisica ed immuni da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare;

CONSIDERATO che, ai fini di quanto sopra, prima dell'assunzione ed a pena di decadenza dal relativo diritto, gli interessati dovranno autocertificare, ai sensi del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), mentre l'accertamento del requisito di cui alla lett. d) sarà demandato ad apposita visita medica preassuntiva da parte del medico competente ex art. 41, co. 2, lett. a) D.Lgs. n.81/2008 analogamente a quanto già disposto con nota prot. 347 del 15.05.2018;

RITENUTO che in forza della modifica introdotta dall'art.98 della L.R. n.8/2018 all'art. 8 della L.R. n. 16/2017, il Consorzio è obbligato a procedere all'assunzione anche di quei lavoratori che, fuoriusciti dal bacino delle garanzie occupazionali per avere ottenuto, in via giudiziale, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, abbiano subito la risoluzione di tale rapporto in seguito alla riforma della pronuncia giudiziale di conversione del contratto;

Deliberazione n. 8 del 21 aprile 2020

CONSIDERATO che gli operai rientranti nella superiore fattispecie nel caso in cui abbiano già prestato la propria attività lavorativa nel corso del corrente esercizio finanziario con parziale copertura ex art. 8, co. 7 e 8, L.R. 16/2017, potranno essere chiamati solo per il completamento dell'eventuale numero di giornate residuali rispetto a quelle già svolte nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti del corrispondente finanziamento regionale previsto per il contingente di appartenenza;

RITENUTO di dover specificare che il Consorzio è obbligato ex lege ad eseguire le suddette assunzioni nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio regionale in forza di quanto disposto dal D.R.S. n.261 del 08/04/2020;

VISTA la nota prot. n. 350 del 09/03/2020, con la quale sono state trasmesse all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali;

VISTI i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro dei sopraindicati soggetti;

VISTE le deliberazioni del 23.12.2019 n. 49, n. 66 e n. 19 adottate rispettivamente presso i consorzi di bonifica mandatarie 6 Enna, 9 Catania e 11 Messina con le quali è stata disposta relativi l'assunzione a tempo indeterminato degli operai aventi diritto ad accedere al meccanismo di sostituzione (cosiddetto turnover) previsto dall'art. 30 della Legge Regionale 25 maggio 1995 n. 45 per come integrato nei commi 5 bis e 5 ter dall'12 della L.R. 33/96;

TENUTO CONTO che le suddette deliberazioni hanno ottenuto il parere favorevole di legittimità dell'organo regionale di controllo vigilanza ai sensi dell'art. 21 c. 2 della LR n. 45/95 per come normato dall'art. 6 comma 7 della LR n. 8/2017 e che sono in corso le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato degli aventi diritto;

VISTA la complessiva consistenza numerica dei contingenti regionali coperti dalle garanzie occupazionali, comprensivo del personale destinatario dei provvedimenti di trasformazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato, in forza ai consorzi mandatarie del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale come di seguito indicata:

Consorzio mandatarie	151isti	101isti	78isti	Totale
6 Enna	62	7	9	78
7 Caltagirone	23	7	10	40
8 Ragusa	62	112	110	284
9 Catania	80	0	43	123
10 Siracusa	6	1	0	7
11 Messina	11	18	13	42
	244	145	185	574

VISTA la ripartizione disposta con DRS n. 261/2020 delle somme per i consorzi mandatarie accorpate nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale rispetto al fabbisogno calcolato in seno allo stesso decreto:

Consorzio mandatarie	Fabbisogno DRS n. 261 del 08/4/2020	Riparto somme disponibilità DRS n. 261 del 08/4/2020
6 Enna	1.359.917,69	1.359.917,69
7 Caltagirone	571.422,17	571.422,17
8 Ragusa	3.699.713,18	3.699.713,18
9 Catania	1.955.996,10	1.955.996,10
10 Siracusa	126.906,33	126.906,33
11 Messina	525.113,28	525.113,28
	8.239.068,75	8.239.068,75

RITENUTO che allo stato, tenuto conto delle assegnate disponibilità finanziarie, può provvedersi all'avviamento al lavoro, presso ciascun Consorzio di Bonifica mandatario, dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali di cui agli allegati elenchi secondo i contingenti di appartenenza:

- a) n. 151 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centocinquantunisti;
- b) n. 101 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centounisti;
- c) n. 78 giornate per gli appartenenti alla fascia dei settantottisti;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente delibera da utilizzarsi per l'assunzione dei sopra indicati lavoratori;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

DELIBERA

Preso atto di quanto in premessa,

1) Ai fini di adempiere agli obblighi imposti ai Consorzi dalla normativa regionale che istituisce, disciplina e proroga le c.d. "garanzie occupazionali", si autorizza l'assunzione, presso ciascun Consorzio mandatario, con contratto a tempo determinato stagionale, dei lavoratori indicati negli elenchi allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

2) Le suddette assunzioni sono autorizzate nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio regionale e, pertanto, in forza di quanto disposto dal D.R.S. n. 261 del 08/04/2020, nei limiti di n. 151 giornate lavorative per gli appartenenti alla fascia dei centocinquantunisti, di n. 101 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centounisti e di n. 78 giornate per gli appartenenti alla fascia dei settantottisti. I rapporti di lavoro decorreranno, per ciascuno dei lavoratori assunti, dalla data indicata nel relativo contratto ed avranno termine al compimento delle giornate lavorative a ciascuno di essi, come sopra assegnate.

3) In forza della modifica introdotta dall'art.98 della L.R. n.8/2018 all'art. 8 della L.R. n. 16/2017, il Consorzio è obbligato a procedere all'assunzione anche di quei lavoratori che, fuoriusciti dal bacino delle garanzie occupazionali per avere ottenuto, in via giudiziale, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, abbiano subito la risoluzione di tale rapporto in seguito alla riforma della pronuncia giudiziale di conversione del contratto; i suddetti dipendenti, nel caso in cui abbiano già prestato la propria attività lavorativa nel corso del corrente esercizio finanziario con parziale copertura ex art. 8, co. 7 e 8, L.R. 16/2017, potranno essere chiamati solo per il completamento dell'eventuale numero di giornate residuali rispetto a quelle già svolte nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti del corrispondente finanziamento regionale previsto per il contingente di appartenenza;

4) L'assunzione è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'art.122 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica del 09/12/2019. Al fine dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, i lavoratori sono sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica ai sensi dell'art. art.41, co.2, lett.a) D.Lgs. n.81/2008; non potranno essere assunti i soggetti giudicati non idonei allo svolgimento delle funzioni da espletare in base alla qualifica di appartenenza giusta disposizione prot. 347 del 15/05/2018. In particolare, stante il carattere precipuo e stagionale delle mansioni di assunzione, l'acclarata inidoneità alle mansioni di assunzione non consentirà l'assunzione medesima stante il divieto espresso ad adibire i lavoratori, anche solo parzialmente, a mansioni differenti rispetto a quelle permesse dal carattere stagionale dei contratti a tempo determinato sottoscritti.

5) Le assunzioni dovranno essere effettuate mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale ai sensi dell'art. 121 CCNL in conformità allo schema di contratto che, previa approvazione, viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono espressamente autorizzati alla sottoscrizione dei suddetti contratti nell'interesse dell'Ente, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'avviamento al lavoro degli aventi diritto, ovvero a delegare la sottoscrizione ed i successivi adempimenti ai dirigenti di ciascun Consorzio mandatario; si dà mandato di procedere alla convocazione per le vie brevi e, al fine di

dare piena ed immediata conoscenza al personale interessato, di procedere, altresì, alla pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell'ente e dei consorzi di bonifica mandatari;

6) I lavoratori assunti dovranno essere esclusivamente impiegati, in conformità alla qualifica di appartenenza, nel disimpegno dei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.121 del vigente C.C.N.L., nonché nelle attività di cui all'art.7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e all'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, entro i limiti ed alle condizioni dalle stesse norme previsti. E', quindi, previsto un onere specifico in capo ai singoli Consorzi mandatari di adibire i suddetti lavoratori esclusivamente alle attività previste dall'art. 121 CCNL senza disporre alcuna forma, neanche parziale, di *ius variandi* rispetto alle mansioni per le quali vengono assunti ovvero, anche a mansioni diverse (sempre nei limiti della stagionalità del rapporto), ma riconducibili al profilo professionale della stessa Area di inquadramento.

7) I lavoratori che, ritualmente convocati, non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella data che sarà fissata per sottoporsi alla visita medica ovvero per la stipula del contratto, verranno considerati rinunciatari e decadranno dal diritto all'assunzione.

8) Gli oneri economici correlati alle predette assunzioni troveranno copertura nell'ambito delle somme a tal fine stanziata dalla Regione ed impegnate dall'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale. In nessun caso potranno essere effettuate assunzioni non assistite dalla necessaria copertura finanziaria, così come sarà causa di anticipata automatica risoluzione del rapporto il mancato apprestamento della necessaria copertura per l'intera durata del rapporto medesimo. Al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri si provvederà all'atto dell'accreditamento al Consorzio del contributo regionale appositamente previsto.

9) Con separato atto verrà formulata richiesta di intervento finanziario straordinario alla Regione Siciliana per il ripianamento degli oneri derivanti dal contenzioso per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine, riversati sugli enti consortili benché gli stessi abbiano agito in adempimento degli obblighi imposti dalla normativa regionale.

10) La presente delibera sarà trasmessa ai Consorzi mandatari, ai collegi dei revisori dei conti e all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio IV per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Fabio Bizzini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Francesco Nicodemo)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Giovanni Gurrieri)

Il Dirigente dell'Area Contabilità e Finanze
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. **8** del **21.04.2020** è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziodibonfिकासiciliaorientale.it sezione Albo Pretorio dal _____ al _____

Data: _____

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott. Giovanni Gurrieri)

CONSORZIO DI BONIFICA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(Operai avventizi stagionali ex art.121 CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, co. 2, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n.14)

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, in _____, nella sede del Consorzio di Bonifica _____, _____

PREMESSO

- che in virtù di quanto previsto dall'art.1, co.2, L.R. n.4/2006 e dall'art. 1, co.1, L.R. n.14/2010 e successive norme di proroga i Consorzi di bonifica sono obbligati per disposizione regionale ad attingere annualmente dagli elenchi dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali previste dalle norme medesime, la manodopera da impiegare nei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.121 del CCNL di categoria del 09/12/2019, nel rispetto del numero di giornate lavorative a tali soggetti assicurate in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

- che in conformità a quanto disposto dall'art.7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e sempre nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali previste dall'art.1, co.1, L.R. n.14/2010 (come ulteriormente confermate dall'art.4, co.3, della L.R. n.13/2014 e dall'art.23, co.1, della L.R. n.3/2016) possono essere altresì impiegati per sopperire alle esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti;

- che in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 16/2017 (come modificato dall'art.98

della L.R. n.8/2018) i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2, L.R. n.4/2006 e all'art. 1, co.1, L.R. n.14/2010, devono essere impiegati ai fini di garantire la continuità dei servizi, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro;

- che in virtù di quanto previsto dall'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2 lett. a), della L.R. n.4/2006 e di cui all'art.1, co.1, della L.R. n.14/2010 (c.d. "cinquantunisti"), possono essere utilizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite;

- che, in particolare per quanto riguarda l'anno in corso, in base agli stanziamenti di bilancio in atto disposti dal D.R.S. n. 413 del 04/04/2019 dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, può procedersi alla stipula del presente contratto entro i limiti di durata indicati al successivo art.2, ovverossia per un numero di giornate pari al 100% di quelle previste per ciascuna fascia di appartenenza alle garanzie occupazionali;

- che il Consorzio di Bonifica _____, in adempimento agli obblighi imposti dalla sopra richiamata normativa regionale deve procedere all'assunzione, per la corrente stagione irrigua, degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie occupazionali per adibirli, in aggiunta al personale esistente, nei limiti dei sopraindicati stanziamenti di bilancio, all'espletamento delle attività lavorative previste dalle norme di legge e contrattuali sopra indicate;

- che in virtù di quanto disposto dall'art.2 del sopra citato CCNL e per quanto imposto dalla sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con

contratto a termine;

- che, tuttavia, gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 – in coerenza con le previsioni contenute nella Direttiva 70/1999 – disciplinano oggi la normativa sul contratto a termine prevedendo un regime di specialità per le attività stagionali anche se previste dai CCNL di settore;
- che nel settore in oggetto l'art. 121 del CCNL applicabile prevede precipue attività qualificate come stagionali e, quindi, sottoposte al regime eccezionale e derogatorio;
- che già il d.lgs. n. 368/2001, poi abrogato dal d.lgs. n. 81/2015, prevedeva un regime eccezionale per i lavoratori stagionali;
- che la giurisprudenza intervenuta ha chiarito che il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ferme le previsioni della contrattazione collettiva, concerne il piano temporale e organizzativo delle attività e, quindi, abbraccia l'esigenza di garantire in attività anche ordinarie una forza lavoro maggiore per picchi di esigenze predeterminati a livello temporale;
- che con delibera consortile n. _____ del _____ del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale è stato disposto di procedere all'assunzione degli operai beneficiari delle garanzie occupazionali suddette, nei limiti ed alle condizioni sopra indicati.

In forza di tale delibera e

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tra il Consorzio di Bonifica _____ (cod. fisc. _____),
con sede in _____ alla Via _____,
mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del
_____, (che nel prosieguo per brevità sarà
denominato "Consorzio"), ed il Sig. _____, nato a _____ il
_____ e residente in _____ alla Via
_____, C.F. _____, che nel prosieguo, per
brevità, verrà denominato "lavoratore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 – ASSUNZIONE

Il Consorzio assume a tempo determinato per le esigenze di carattere stagionale indicate in premessa e alle condizioni specificate nei successivi articoli, il Sig. _____ che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna. Il lavoratore, in particolare, prende atto ed accetta di essere assunto per lo svolgimento di attività lavorative aventi carattere stagionale, così come indicate all'art.121 del C.C.N.L. di categoria del 09/12/2019 e all'avviso comune sottoscritto dalle parti sindacali di cui all'Allegato "A1" dello stesso C.C.N.L, da svolgersi in relazione alle reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica, accessori e pertinenze, siti nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio, ovvero per l'esecuzione di opere da realizzarsi in amministrazione diretta di cui al comma 1 dell'art.121 del C.C.N.L. sopra citato, ovvero per lo svolgimento dei lavori e delle attività espressamente indicate all'art.7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e all'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, il tutto nell'ambito e nei limiti delle c.d. garanzie occupazionali allo stesso riservate dalla richiamata normativa regionale. In ragione di ciò il lavoratore prende, altresì, atto ed accetta la specificità delle mansioni e la stagionalità del contratto a termine e la conseguente circostanza che, per l'effetto, al presente rapporto non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n.81/2015 in materia di durata massima del rapporto e di conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato.

ART.2 – DURATA DEL RAPPORTO

Il lavoratore viene assunto a tempo determinato, ai sensi del punto _____ (*specificare 2 o 3*) della Deliberazione n. ____ del _____, per n. _____ (_____) giornate lavorative continuative, valide ai fini previdenziali a decorrere dal _____ e fino alla scadenza delle suindicate giornate lavorative da

esaurirsi, comunque, entro la data del _____, termine in cui, in ogni caso e salva eventuale proroga, il rapporto si intenderà cessato di diritto senza comunicazione alcuna o necessità di ulteriore avviso. A tal fine non si terrà in alcun conto di eventuali ed inaccettabili prestazioni rese oltre il termine di cui sopra, intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata con il presente contratto. In ogni caso, anche per effetto di ulteriori proroghe, il rapporto non potrà proseguire oltre il 31 dicembre 2020.

Eventuali assenze dal lavoro, debitamente autorizzate o giustificate, potranno essere recuperate oltre la scadenza contrattualmente prevista per un numero massimo di (15 per i centocinquantunisti, 10 per i centunisti, 8 per i settantottisti) giorni.

Resta, comunque, inteso che il rapporto potrà essere rescisso anticipatamente con un preavviso di cinque giorni per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti, secondo le disposizioni impartite al lavoratore.

ART. 3 – QUALIFICA

Il lavoratore viene assunto con la qualifica di **operaio** _____ secondo la declaratoria dei compiti e delle mansioni previsti dall'art. 2 del vigente C.C.N.L. e per lo svolgimento delle quali è stata previamente accertata l'idoneità fisica ai sensi di quanto prescritto dall'art.122, lett. d) dello stesso C.C.N.L.. Il lavoratore dovrà essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto ovvero, anche a mansioni diverse (sempre nei limiti della stagionalità del rapporto) ma riconducibili al profilo professionale ed al parametro della stessa Area di inquadramento.

ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme contenute nel titolo V del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, stipulato in data 28 settembre 2016. Il lavoratore ha l'obbligo di:

a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio;

b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere comunque attività che risultino incompatibili con il lavoro consortile e con le norme contrattuali e di legge richiamate in premessa;

c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre, in alcun modo, benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura eventuale strumentazione e/o attrezzatura concessa in uso;

d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno, anche a mezzo telegramma (il cui costo gli sarà rimborsato) e dovrà essere giustificata, salvo comprovato motivo di impedimento, entro il giorno successivo;

e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nei centri di raccolta ubicati all'interno del comprensorio di bonifica a proprie cure e spese e presentarsi al diretto superiore;

f) impegnarsi, ove occorra ed a richiesta del Consorzio, a mettere a disposizione il proprio mezzo ove l'espletamento delle mansioni affidate richieda lo spostamento tra luoghi diversi.

La disciplina e l'assegnazione del servizio viene affidata al personale all'uopo preposto.

Per quanto riguarda l'espletamento dei compiti il lavoratore si atterrà alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, dal Direttore dei Lavori, dagli Assistenti di Cantiere o dai Capi Operai.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari per inadempimento ai propri doveri saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal C.C.N.L. sopra citato.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Ai fini del computo delle giornate garantite ed in conformità con il metodo di calcolo del contributo erogato dal Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali, il lavoratore

effettuerà l'orario di lavoro di 38 ore settimanali ripartite in 6 (sei) giornate lavorative, sicché la durata giornaliera di lavoro sarà di ore 6 (sei) e minuti primi 20 (venti). Fermo restando quanto sopra, l'effettuazione delle previste giornate lavorative avverrà secondo il cronoprogramma degli interventi stabiliti dalla Dirigenza delle Aree Tecniche ed Agraria del Consorzio e l'orario giornaliero/settimanale di lavoro potrà essere articolato in maniera differente, ma sempre nel rispetto del limite massimo di ore settimanali sopraindicato.

ART. 7 – RETRIBUZIONE

Il trattamento economico è quello previsto nel sopra citato C.C.N.L. in funzione della qualifica di assunzione. La retribuzione oraria è composta dai seguenti elementi:

- a) minimo di paga base oraria;
- b) 3° elemento.

Per gli spostamenti effettuati per motivi di servizio, qualora non venga messo a disposizione da parte del Consorzio il mezzo di trasporto necessario, il Consorzio potrà chiedere al lavoratore, con apposita domanda scritta, di utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso verrà corrisposta al lavoratore un'indennità forfetaria ed omnicomprensiva pari al 20% del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso. La retribuzione verrà corrisposta in via posticipata e successivamente al trasferimento al Consorzio delle somme appositamente stanziare nel bilancio regionale.

ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13^a E 14^a MENSILITA' E FESTIVITA' (3° ELEMENTO)

In conformità a quanto previsto dall'art.130 del vigente C.C.N.L. il trattamento economico spettante per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. n.54/1977, 13^a e 14^a mensilità, è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base, del 30,43% così suddivisa:

- a) ferie 8,33%

- b) festività nazionali ed infrasettimanali 5,44%
- c) tredicesima mensilità 8,33%
- d) quattordicesima mensilità 8,33%

ART.9 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al lavoratore compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1992 n. 297 e successive modificazioni.

ART.10 – COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, saranno corrisposti secondo quanto previsto dall'art.134 del vigente C.C.N.L..

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza del numero delle giornate lavorative così come previsto nel superiore art. 2, con obbligo per il lavoratore di consegnare quanto gli fosse stato affidato per lo svolgimento della propria attività e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.

ART. 12 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria del 09 dicembre 2019 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme di legge regionale che disciplinano la concessione delle garanzie occupazionali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LAVORATORE
(_____)

Per IL CONSORZIO DI BONIFICA _____
(_____)

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Il/La Sottoscritto/a _____, nato/a _____ Prov. _____

il _____, residente a _____ Prov. _____, in via

_____ n. _____ C.F. _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art.57 del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica;
- di essere beneficiario delle garanzie occupazionali previste dalla vigente normativa regionale;
- di essere in possesso dei DPI necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, già ricevuti nel precedente anno lavorativo, ovvero di comunicare all'Ente quelli che risultano usurati per essere debitamente sostituiti.

Il Lavoratore

(_____)